

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L 157/92 E ALL' ART. 8 BIS DELLA LR 6/2008.

Caratteristiche dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica

I centri regionali di riproduzione della fauna selvatica, che favoriscono la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, rivestono notevole importanza in quanto prevalentemente destinati alla sperimentazione di nuove tecniche gestionali, il cui esito potrà permettere di valutarne l'estensione al resto del territorio agro-silvo-pastorale della Regione.

Il sito va ricercato in un contesto territoriale che dimostri una rilevante valenza dal punto di vista della produttività faunistica, indipendentemente dalla sua situazione attuale.

Le dimensioni dei centri vanno relazionate alla biodiversità ambientale presente, nonché alle esigenze specie-specifiche e agli obiettivi della sperimentazione.

I Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica possono essere importanti aree di studio e sperimentazione di metodi e tecniche di immissione e utili parametri per una verifica dell'efficacia dei miglioramenti ambientali ai fini faunistici.

La già citata connotazione sperimentale attiene in particolare allo studio e alla ricerca delle tecniche di cattura in natura di fauna selvatica finalizzata alla reintroduzione o al ripopolamento e all'affinamento di tecniche di monitoraggio.

La corretta gestione di tali aree di tutela, finalizzate anche alla produzione di fauna selvatica per progetti di restocking, consente:

- dal punto di vista prettamente tecnico-scientifico di avvalersi di soggetti provenienti da popolazioni regionali, minimizzando i rischi di inquinamento genetico e le conseguenze negative dei processi di acclimatazione;
- dal punto di vista economico di concentrare le risorse finanziarie su iniziative coerenti con una pianificazione su scala regionale.

Nei centri pubblici di riproduzione possono essere, altresì, consentite le seguenti attività:

- azioni volte alla tutela o al recupero dell'habitat e delle specie di rilevante interesse naturalistico e/o venatorio (con particolare riferimento alle specie di cui alla direttive 42/93/CEE e 2009/147/CE)
- azioni di miglioramento ambientale (rinaturalizzazioni) finalizzate alla diversità ambientale;

- sperimentazione di azioni di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica (es. foraggiamenti dissuasivi,...) e dalle attività di gestione alle colture agricole e verifica dell'efficacia delle stesse;
- costante monitoraggio dell'evoluzione numerica delle popolazioni di fauna selvatica presenti, valutando l'idoneità del territorio ad ospitare popolazioni autosufficienti nel tempo, nonché la possibilità di cattura e di trasferimento (traslocazione) degli animali;
- sperimentazione di tecniche di censimento/monitoraggio della fauna e della flora;
- effettuazione di catture di fauna selvatica e successivo trasferimento e rilascio per scopi di ripopolamento o immissioni e cessione a terzi su richiesta;
- immissioni di soggetti appartenenti a specie autoctone;
- sperimentazione di tecniche di ambientamento e relativo successo delle immissioni;
- azioni a carattere sperimentale di monitoraggio sanitario delle specie selvatiche, comprese metodiche di profilassi e/o trattamento e/o cura delle patologie della fauna;
- azioni sperimentali di prevenzione degli incidenti stradali;
- azioni volte a verificare l'efficacia di taluni metodi selvicolturali nei confronti della conservazione della fauna selvatica.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere svolte anche in termini sperimentali e con finalità di ricerca/studio, al fine di contribuire al miglioramento della gestione faunistico-ambientale.